



20 Aprile 2011

Anche il lavoro "intramurario" del detenuto deve essere considerato ai fini della concessione della liberazione anticipata

Nota a Cass. Pen., Sez. I, 21.1. 2011 (dep. 8.2.2011), n. 216, Pres. Di Tomassi, Rel. Zampetti

[Pier Francesco Poli]

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui anche il **lavoro intramurario** prestato dal condannato nel corso della sua detenzione deve essere preso in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza nella decisione sulla concessione della liberazione anticipata.

Come noto, la **liberazione anticipata** è quell'istituto, previsto dall'articolo 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 ord. penit., che consente al condannato a pena detentiva che abbia dato **prova di partecipazione all'opera di rieducazione** di godere, quale riconoscimento di tale partecipazione, di una **detrazione di quarantacinque giorni** per ogni singolo semestre di pena scontata, ai fini di un suo più efficace reinserimento all'interno della società.

La correlazione tra lo sconto di pena e il comportamento partecipativo del condannato rivela la **carica incentivante** e la **natura** schiettamente **premiale** dell'istituto (in questo senso cfr. per tutti Coppetta, *art. 54*, in Grevi, Giostra, Della Casa (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, 2006, 690 s.). Benché collocata nel titolo IV tra le misure alternative alla detenzione, la liberazione anticipata – consistendo come si è detto in una anticipazione del fine-pena – non può considerarsi tale. Tuttavia, l'anticipata riacquisizione dello stato di libertà che deriva dalla riduzione della pena detentiva rende evidente come, al pari delle misure alternative, la finalizzazione dell'istituto sia quella di realizzare un più efficace reinserimento nella società (cfr. Canepa – Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, 2010, 380 s.).

Quanto al concetto di "partecipazione all'opera di rieducazione" che, come si è detto, costituisce il presupposto applicativo della misura, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza, la sola **"buona condotta"**, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari, **non è di per sé sufficiente** per la concessione della liberazione anticipata, essendo **anche necessaria un'adesione attiva del detenuto agli interventi trattamentali**.

Sul punto è peraltro utile qui rilevare, come condivisibilmente osservato dalla dottrina (cfr. Canepa – Merlo, *Manuale*, cit., p. 381 s.), che il detenuto **non può farsi carico della modestia dell'opera di rieducazione** da parte dell'amministrazione penitenziaria. Ciò significa che, laddove le offerte trattamentali siano riccamente articolate, il tribunale di sorveglianza dovrà valutare come il detenuto abbia saputo fruirne, laddove invece – come purtroppo spesso accade – le offerte siano assai limitate o addirittura non esistano del tutto per le più svariate ragioni (mancanza di spazi, fondi, personale etc.), il tribunale di sorveglianza dovrà attribuire un peso maggiore alla mera assenza di rilievi disciplinari negativi.

Venendo ora al caso in esame, la decisione della Corte trae origine dall'impugnazione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva negato la concessione del beneficio per un determinato periodo di tempo. Il Tribunale, in particolare, nel motivare su tale diniego rilevava come a favore del condannato risultasse unicamente l'**assenza di contestazioni disciplinari**: un comportamento formalmente corretto, ma – come sopra si è detto – insufficiente al fine del riconoscimento del beneficio in questione, per il quale si ritiene invece necessaria una **"fattiva adesione alle proposte rieducative"**.

Aveva proposto quindi ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, il detenuto evidenziando come ai fini della decisione non fosse stato valutato **il lavoro dallo stesso svolto in carcere**, comprovato dalla documentazione dallo stesso allegata, la quale avrebbe messo in luce il **pieno**

recupero umano e sociale dello stesso.

I giudici di legittimità **accolgono** il ricorso denunciando un vizio di motivazione in ordine alla **mancata valutazione del lavoro intramurario** ai fini della verifica del percorso di risocializzazione di cui all'art. 54 o.p. e pertanto rinviano per l'esame di tale profilo al Tribunale di Palermo. Nel dare rilievo alla mancanza di considerazione per il **lavoro** effettuato dal detenuto all'interno del carcere, la Corte conferma **l'importanza di questo elemento trattamentale nel percorso** di risocializzazione e dunque anche al fine della concessione del beneficio di cui all'art. 54 in precedenza citato.

La **rilevanza** di tale aspetto viene considerata addirittura "**pacifica**" dai giudici di legittimità ed in effetti, da un rapido esame della giurisprudenza sul tema, non si rinvencono pronunzie in cui la necessità della valutazione di tale fattore venga messa in discussione. In effetti, non v'è dubbio alcuno che il lavoro intramurario faccia integralmente parte di quell'**opera di rieducazione** il cui fondamento si trova nell'art. 27, comma 3, Cost., oltre che negli articoli posti a tutela del diritto al lavoro tra i quali si annovera, su tutti, l'art. 4 comma 2 Cost.

La possibilità di svolgere un'attività lavorativa costituisce, per i condannati e gli internati, come ha rilevato la dottrina, se non l'unico, **il più importante strumento rieducativo** (così, ad esempio, Canepa – Merlo, *Manuale* cit., p. 130 e ss.). In tal senso dispongono anche gli artt. 15 e 20 o.p.. In particolare l'art. 15, tra gli "elementi del trattamento", al suo primo comma annovera esplicitamente il lavoro tra i mezzi per darvi attuazione prevedendo che venga assicurato **salvo impossibilità**. L'art. 20, poi, dedicato alla disciplina dello stesso, sottolinea la necessità che gli istituti penitenziari favoriscano **in ogni modo** la destinazione dei detenuti al lavoro. Tra le sue fondamentali funzioni vi dovrebbe essere peraltro quella di fare apprendere al detenuto una professione che, una volta uscito dal carcere, gli possa essere utile per tenere una condotta di vita lontana dalla delinquenza.

L'importanza di tale fattore è del resto da tempo espressamente riconosciuta anche **a livello europeo**. Fin dalla Raccomandazione R (1987) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle regole minime *standard* per il trattamento dei detenuti, il lavoro veniva ritenuto un "**elemento positivo del trattamento, della formazione dell'istituto e della gestione dell'istituto**" (così nella parte quarta della Raccomandazione a ciò dedicata). All'Amministrazione penitenziaria veniva inoltre fatto carico di assicurare ai detenuti la **possibilità di svolgere un'attività lavorativa**. In maniera non difforme la Raccomandazione R (2006) 2 ha ulteriormente sottolineato che le autorità penitenziarie devono **impegnarsi** a "*fornire un lavoro sufficiente e utile*". Parole, queste, che evidenziano come quell'attività lavorativa purtroppo di non così facile realizzazione all'interno dei istituti penitenziari, sia in realtà da tempo considerata parte integrante del percorso rieducativo. Da qui la conseguente necessità che, come hanno correttamente sottolineato i giudici di legittimità, nel caso in cui essa sia stata svolta, entri a far parte della valutazione del giudice ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata.